

Costituzione in giudizio dell'ente e nomina del suo difensore

La Corte di Cassazione con una pronuncia chiara e concisa chiarisce le modalità di costituzione dell'ente e di nomina del difensore.

A cura dell'Avv. Umberto Calderera, Consigliere AODV231.

La Corte di Cassazione con una pronuncia chiara e concisa chiarisce le modalità di costituzione dell'ente e di nomina del difensore nel procedimento ex D.Lgs. 231/2001, sulla scorta di alcuni principi già consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: [Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri](#)

Corte di Cassazione -sez. III pen.- n. 42375 del 23-10-2024

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Indice

1. La costituzione dell'ente
2. Il rappresentante legale della persona giuridica

1. La costituzione dell'ente

In particolare, richiamando quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 33041 del 28/05/2015 evidenzia come, a norma dell'art. 39 D.Lgs. 231/2001, l'ente che voglia partecipare attivamente al giudizio è tenuto a depositare preventivamente una dichiarazione di

costituzione che rappresenta il "mezzo di esternazione della volontà diverso e più articolato di quelli dell'imputato persona fisica, in quanto corrispondente alla struttura complessa di tale figura soggettiva ed idoneo a rendere quanto prima ostensibile l'eventuale conflitto di interessi derivante dall'essere il legale rappresentante indagato o imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo".

La norma in esame, ricorda la Corte sempre sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni Unite, prevede che la costituzione dell'ente "si articola in due fasi, autonome anche se complementari l'una all'altra: una relativa all'atto di costituzione in giudizio, ossia alla forma con la quale l'ente dichiara di voler partecipare al giudizio; l'altra – invero presupposta – concernente il conferimento della procura speciale al difensore per costituirsi e per sottoscrivere il relativo atto". Per un valido supporto per professionisti consigliamo: [Codice penale e di procedura penale e norme complementari - Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri](#)

FORMATO CARTACEO

[**Codice penale e di procedura penale e norme complementari**](#)

Il presente codice per l'udienza penale fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative (la riforma Nordio, il decreto svuota carceri, modifiche al procedimento in Cassazione). L'opera è corredata dalle leggi speciali di più frequente applicazione nel corso dell'udienza penale e le modifiche del 2024 sono evidenziate in grassetto nel testo per una immediata lettura delle novità introdotte. Gli articoli del codice penale riportano le note procedurali utili alla comprensione della portata pratica dell'applicazione di ciascuna norma. Il volume è uno strumento

indispensabile per avvocati e magistrati, ma anche per studenti universitari e concorsisti. Completa il codice una sezione online che mette a disposizione ulteriori leggi speciali in materia penale e gli aggiornamenti normativi fino al 31 gennaio 2025. Paolo Emilio De Simone Magistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni. Luigi Tramontano Giurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l'esame di abilitazione alla professione forense.

Paolo Emilio De Simone, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2024

28.41 €

2. Il rappresentante legale della persona giuridica

L'art. 39 prevede anche che l'ente partecipa al procedimento penale tramite il proprio legale rappresentante, salvo che lo stesso sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo attribuito all'ente.

Il legislatore ha dunque previsto un divieto assoluto di rappresentare l'ente in tale eventualità, funzionale ad evitare una situazione di conflitto di interessi tra la società e il suo legale rappresentante.

Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che il rappresentante legale e la persona giuridica si trovano in una situazione obiettiva ed insanabile di conflittualità processuale, dal momento che la persona giuridica potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse o nell'interesse di terzi ovvero a provare che il reato è stato

posto in essere attraverso una elusione fraudolenta del modello organizzativo adottato, in questo modo escludendo la propria responsabilità e facendola così ricadere sul solo rappresentante.

(Cass. sez. VI n. 41398 del 19/6/2009)

L'esistenza del conflitto di interessi è dunque presunta *iuris et de jure* dall'art. 39 e, conseguentemente, la sua sussistenza non deve essere accertata in concreto.

In tali circostanze l'ente che voglia partecipare al giudizio è tenuto a nominare un nuovo legale rappresentante oppure un procuratore *ad litem*, con poteri limitati alla sola partecipazione al giudizio, ma, in quest'ultimo caso, dovrà essere posta particolare attenzione ai poteri che vengono conferiti allo stesso.

Come si è visto, infatti, l'ente partecipa al procedimento tramite tale soggetto, il quale dovrà pertanto essere investito di tutti i poteri di rappresentanza processuale e sostanziale in ordine all'oggetto del giudizio e non solo – come nel caso esaminato dalla pronuncia in esame – del potere di nominare avvocati.

Sicché, sulla base delle considerazioni sopra evidenziate, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi poiché proposti in quanto la costituzione in giudizio da parte delle due società era avvenuta tramite soggetti privi del necessario potere rappresentativo, come già statuito dalla Corte Territoriale.

La sentenza ha il pregio di chiarire in poche righe i diversi passaggi e incumbenti necessari per consentire all'ente di partecipare al giudizio, passaggi che nella pratica sono a volte sottovalutati o trattati con troppa superficialità. Potrebbe interessarti anche: [La responsabilità dell'ente da reato e la costituzione di parte civile](#)